

Godimento delle ferie in stato di sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio.

(Risposta a quesito del 16 settembre 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 settembre 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 16 aprile 2009 con cui il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di ... chiede di conoscere se il periodo di ferie di giorni 60 richiesto dal dott. ..., già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., debba considerarsi o meno goduto alla luce dell'Ordinanza del 19 gennaio 2009 della Sezione disciplinare;

- rilevato che con Ordinanza della Sezione disciplinare del 19 gennaio 2009 è stata disposta, nei confronti del dott. ..., la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, nonché il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura con corresponsione di un assegno alimentare nella misura indicata dall'art. 10, 2° comma, D.Lgs. n. 109/2006;

- considerato che, come dichiarato dal Procuratore generale, l'Ordinanza della Sezione disciplinare è stata consegnata personalmente al dott. ... in data 6 febbraio 2009;

- ritenuto, pertanto, che da tale data deve considerarsi sospeso il godimento del periodo feriale;

delibera

di rispondere al quesito come in parte motiva.”